

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 1/2020 DEL 15 GENNAIO 2020

730 PRECOMPILATO: INVIO SPESE SANITARIE 2019 IN SCADENZA AL 31 GENNAIO

Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2020, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2019 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:

- Aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

Così come disposto dal decreto MEF del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019, la trasmissione dei dati al sistema TS riguarda anche gli iscritti ai seguenti albi:

- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.

L'invio è stato inoltre esteso a:

- le strutture della Sanità militare,
- la farmacia assistenziale ANMIG,
- gli iscritti all'Albo dei biologi

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente dall'interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista, CAF, ecc.).

SCADONO IL 20 GENNAIO I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI BOLLI SULLE FATTURE ELETTRONICHE IV TRIMESTRE 2019

Scade il prossimo 20 gennaio il termine per il versamento tramite F24 dell'imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre dell'anno 2019.

Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

L'importo dei bolli dovrà essere versato tramite F24 o addebito diretto da parte dell'Agenzia Entrate.

È l'Agenzia Entrate a conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l'importo all'interno dell'area riservata sul sito dell'Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l'addebito in conto corrente postale o bancario.

Al servizio si può accedere tramite la sezione "Consultazione", "Fatture elettroniche e altri dati IVA" nella quale è presente la voce "Pagamento imposta di bollo". Il sistema consente di verificare i dettagli dell'imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell'importo.

Il codice tributo per il pagamento dell'imposta di bollo del quarto trimestre è "2524".

I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente "2525" e "2526".

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA 2020 SUGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020 che tra le tante novità prevede l'introduzione, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. ([Articolo 1, commi da 185 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)).

In particolare l'agevolazione consiste in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, esclusi:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'[articolo 164 – pdf](#), comma 1, Tuir
- i beni per i quali il [decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 – pdf](#) stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell'[allegato 3 della legge 208/2015 – pdf](#) (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d'imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui all'allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L'incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell'iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d'imposta non spetta per:

- gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento – articolo 1, DI 34/2019)
- gli investimenti riguardanti i beni "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell'iper ammortamento o della maggiorazione del 40% – articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Diversamente dal super ammortamento, l'agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un "maggior" costo, spetta inoltre ai contribuenti in regime forfettario (legge 190/14).

La misura dell'agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell'investimento:

- per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli

investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. [Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – pdf](#) – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

- per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili. [Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – pdf](#) – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d'imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

La fruizione in F24 del credito d'imposta può avvenire a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
- dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

In sintesi:

Tipologia di investimenti agevolabili	Limite	Misura del credito d'imposta	Tempo di recupero
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex 'super ammortamento'	fino ad euro 2 milioni	6%	5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex 'iper ammortamento' beni materiali	fino ad euro 2,5 milioni	40%	5 quote annuali di pari importo
	oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni	20%	
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex 'iper ammortamento' beni immateriali	fino ad euro 700.000	15%	3 quote annuali di pari importo

MODELLI F24 CONTENENTI CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE: NOVITÀ 2020

L'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione:

1. il comma 1 ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
2. il comma 2 ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate. In particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per:
 - l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in **qualità di sostituti d'imposta**
 - e per le compensazioni effettuate dai **soggetti non titolari di partita IVA**.

Con la [Risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019](#) l'Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti.

Con riferimento al precedente punto 1, sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie:

1. imposte sostitutive;
2. imposte sui redditi e addizionali;
3. IRAP;
4. IVA.

e dettagliati nella tabella allegata alla risoluzione.

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

L'obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui. Ai fini della verifica del superamento del limite sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. Non si considerano pertanto le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito

Nella tabella allegata alla risoluzione sono indicati, nell'ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino "ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019", il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Con riferimento a quanto descritto al precedente punto 2, il decreto-legge n. 124 del 2019 ha esteso alla generalità dei contribuenti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta.

Inoltre, visto il riferimento ai "crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta", aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del "bonus 80 euro" e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. L'Agenzia rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online";
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Anche l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24. Ad esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l'importo di 6.000 euro e, aggiungendo 1.000 euro di fondi propri, viene effettuato il pagamento dell'acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d'imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l'operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Infine, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Alla Risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019 sono indicati i codici da inserire nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

NUOVI OBBLIGHI RITENUTE APPALTI DAL 1° GENNAIO 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'art. 4 del DL 124/2019 recentemente convertito in legge ha previsto **nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori**.

In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

- **di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** a un'impresa,
- **tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali** caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente**
- **con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente**,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera e del servizio.

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.

Inoltre, entro i 5 giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere al committente:

- le deleghe di pagamento
- un elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente (identificati mediante codice fiscale), con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La norma permette all’Agenzia Entrate di definire con proprio provvedimento delle modalità di trasmissione telematica di queste informazioni.

Gli obblighi si applicano ai sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sul reddito e quindi a:

- società
- enti pubblici e privati diversi dalle società
- soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (associazioni professionali, società di persone ecc.)
- imprese individuali commerciali e agricole
- persone fisiche esercenti arti e professioni
- curatori o commissari liquidatori

La risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 108 del 23/12/2019 ha chiarito che il criterio di quantificazione delle ritenute attribuibili alla commessa deve essere oggettivo, quale, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.

La stessa risoluzione stabilisce che le informazioni fornite dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici servono al committente per verificare il corretto versamento delle ritenute (quindi ponendo a carico di quest’ultimo un obbligo di controllo).

La risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 109 del 24/12/2019 ha stabilito i dati da indicare negli F24. In particolare deve essere indicato il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello unitamente al codice fiscale del committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non provveda alla trasmissione di quanto indicato sopra oppure non esegua il versamento delle ritenute, il committente ha l’obbligo di sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa. Inoltre egli deve comunicare il mancato pagamento entro 90 giorni all’Agenzia Entrate.

Se il committente viola gli obblighi previsti da questa norma, incorre in una sanzione pari a quella applicata alla parte appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per le relative omissioni. In particolare, le sanzioni possibili sono le seguenti (che si riducono se l’impresa affidataria effettua il ravvedimento operoso):

- in caso di violazione dell’obbligo di effettuazione delle ritenute, 20% dell’ammontare non trattenuto
- in caso di omesso o tardivo versamento delle ritenute, 30% dell’importo versato o ritardato
- In caso di incompletezza dei modelli F24 (se non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti), da 100 a 500 euro

Fino al pagamento delle ritenute l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non può esperire alcuna azione esecutiva a tutela del proprio credito.

La risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 108 del 23/12/2019 ha stabilito che questi obblighi trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in data precedente al 1° gennaio 2020.

La norma prevede tuttavia una disciplina alternativa, nella quale gli obblighi descritti non trovano applicazione. In tal caso è necessario che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente di possedere, **con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:**

- **esistenza in attività da almeno 3 anni**
- **regolarità con gli obblighi dichiarativi**
- **versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime**
- **assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.** Questa disposizione però non si applica se le somme sono oggetto di rateazione non ancora decaduta

A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione che attesti la sussistenza di questi requisiti.

Quest’ultima è messa a disposizione alle singole imprese dall’Agenzia Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.

Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali.

PAGAMENTI TRACCIABILI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19%

La Legge di Bilancio 2020 ha imposto il pagamento attraverso mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni o altri sistemi) al fine di usufruire in dichiarazione dei redditi delle detrazioni previste nella misura del 19%.

Sono coinvolte dalla modifica una quindicina di agevolazioni, ma la maggiore incertezza si avverte sul bonus per le spese mediche (farmaci, visite, esami, ..).

In sintesi il contante può ancora essere usato per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale; per tutte le altre spese mediche detraibili è invece necessario pagare con mezzi tracciabili.

Pertanto ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Diversamente, la spesa non sarà detraibile.

Si è in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate in merito alle modalità di indicazione dello strumento di pagamento, anche alla luce dell’obbligo, già in vigore, di invio dei dati al sistema TS.

BONUS PUBBLICITÀ: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 GENNAIO

Scade il 31 gennaio 2020 il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa a investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2019.

A decorrere dall'anno 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno l'innalzamento al 90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up).

Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al [ROC](#) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i [servizi telematici](#) dell'AgenziaEntrate, attraverso un'apposita procedura nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In particolare:

- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato; Per il solo anno 2019, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.
- **dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo**, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.

CHIARIMENTI IN TEMA DI REGIME DI VANTAGGIO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La Corte di Cassazione Civile, con l'Ordinanza 31427 del 2 dicembre 2019 ha reso noto che *"In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI"*.

Inoltre, precisa ancora la Cassazione, le suddette agevolazioni tributarie di cui all'art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, *"si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto"*.

VENTITE ON LINE: DAL 2021 IMPORTANTI NOVITÀ IVA

Sono recentemente state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea due importanti novità nel campo del regime Iva delle vendite a distanza:

- la direttiva 2019/1995, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 dicembre, modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni;
- il regolamento di esecuzione del Consiglio del 21 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2019, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che si svolgono su piattaforme elettroniche e i regimi speciali per gli operatori che prestano servizi a clienti finali, effettuano vendite a distanza di beni e alcune tipologie di cessioni nazionali di beni.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 nelle vendite a distanza di beni fino a 150 euro importati con spedizioni da territori o Paesi terzi e realizzate tramite un'interfaccia elettronica – un *marketplace* o un portale sul web – i beni dovranno essere considerati ricevuti e poi ceduti dalla piattaforma. Stesso principio si applicherà per le cessioni tramite piattaforma web di prodotti all'interno dell'Ue da parte di un operatore economico non stabilito in Ue ad un privato consumatore.

La nuova direttiva chiarisce che in questi casi:

- la partenza della spedizione o il trasporto dei beni vanno imputati alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma
- sia la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia quella effettuata da quest'ultima verso il privato si devono considerare realizzate, ai fini dell'esigibilità dell'Iva, nel momento in cui il pagamento è stato accettato, facendo riferimento al primo evento tra il ricevimento del pagamento, da parte o per conto del fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente, a prescindere da quando sarà effettivamente versato l'importo.

Il regolamento di esecuzione n. 2019/2026 del 21 novembre 2019 chiarisce inoltre che nel caso di un soggetto passivo che faciliti una vendita a distanza tramite un'interfaccia elettronica, di beni importati da Paesi terzi con spedizioni fino a

150 euro, i beni devono essere considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.

In particolare i beni saranno considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore alternativamente quando:

- la spedizione o il trasporto dei beni sarà subappaltata dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;
- la spedizione o il trasporto dei beni sarà effettuata da un terzo, ma il fornitore assumerà la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente;
- il fornitore fatturerà e riscuoterà le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizzerà la spedizione o il trasporto dei beni;
- il fornitore promuoverà con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, metterà in contatto l'acquirente e un terzo o comunicherà in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

I beni non si considereranno invece spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettuerà da sé il trasporto dei beni o ne organizzerà la consegna con un terzo e il fornitore non interverrà direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.

PENE INASPRITE PER I REATI TRIBUTARI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019) sono entrate in vigore numerose novità tra le quali spiccano **la revisione delle norme sui reati penali tributari e le novità in tema di responsabilità degli enti e confisca allargata.**

In particolare, la nuova legge:

- **inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari** (misure note con lo slogan "manette agli evasori")
- **abbassa alcune soglie di punibilità**
- introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. **confisca allargata**).
- modifica la **disciplina della responsabilità amministrativa degli enti**, introducendo specifiche sanzioni amministrative per alcuni reati tributari commessi a vantaggio dell'ente (d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 39 del D.L. 124/2019, modifica molte delle fattispecie penali previste dal d.lgs. n. 74/2000.

Per una miglior comprensione degli effetti, ricordiamo che l'art. 280 cpp., per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, **ammette la custodia cautelare in carcere.**

La pena detentiva prevista per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** sale da 4 a 8 anni. Resta però immodificata (da un anno e 6 mesi fino a 6 anni), qualora l'ammontare del passivo fittizio sia inferiore a 100.000 euro.

Quando invece i passivi fittizi risultassero superiori a 200.000 euro, scatterà anche la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell'ente. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 200.000, con una sanzione minore

Per il parallelo delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** la pena detentiva sale da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a 100.000 euro. La pena rimane quella attuale della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti è relativo ad operazioni inesistenti è inferiore a 100.000 euro, per il periodo d'imposta considerato. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 100.000, con una sanzione minore

Scatta la confisca allargata quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro

Per il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** la pena detentiva sale dai precedenti "da 1 anno e 6 mesi a 6 anni" a "da 3 a 8 anni". Se l'imposta evasa risulta superiore a 100.000 euro è inoltre prevista la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell'ente. Anche in questo caso è prevista la responsabilità amministrativa a prescindere dall'importo

In entrambi i casi, i delitti di **dichiarazione fraudolenta** possono estinguersi con l'integrale pagamento del debito tributario mediante ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.

La pena detentiva prevista per il delitto di **dichiarazione infedele** sale "da un minimo di 1 e un massimo di 3 anni" a "un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi". Sono ridotte le soglie di punibilità del reato che scatterà qualora il valore dell'imposta evasa sia superiore a 100.000 euro (invece di 150.000) e l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione sia superiore a 2 milioni di euro (invece di 3 milioni).

È esclusa la punibilità e non è consentita la confisca allargata quando le valutazioni complessivamente (e non più singolarmente) considerate differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%. Per il reato di dichiarazione infedele non è contemplata la confisca allargata (a prescindere dall'importo)

La pena detentiva prevista per il delitto di **omessa dichiarazione** (sia del contribuente che del sostituto d'imposta) sale "da un anno e 6 mesi a 4 anni" a "da 2 a 5 anni".

La pena detentiva prevista per il **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili** sale "da un anno e 6 mesi a 6 anni" a "da 3 a 7 anni". Per questo delitto è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ma non anche la confisca allargata.

La cosiddetta "confisca allargata" di cui all'art. 240-bis del codice penale è la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

BANDI MISE: 50 MILIONI DI EURO PER BREVETTI, MARCHI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato 5 Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo con risorse finanziarie disponibili per circa 50 milioni di euro. Micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l'acquisto di servizi, fino all'esaurimento delle risorse, a partire:

- dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al [bando Brevetti+](#), a cui sono destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da Invitalia;
- dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al [bando Disegni+](#), a cui sono destinati 13 milioni di euro, gestiti da Unioncamere;
- dal 30 marzo 2020 per le domande relative al [bando Marchi+](#), a cui sono destinati 3,5 milioni di euro, gestiti da Unioncamere.

Le **Università** e gli **enti pubblici di ricerca** potranno invece presentare la richiesta a partire:

- dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di [potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico \(UTT\)](#), a cui sono destinati 7 milioni di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell'UIBM del MiSE;
- dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per [progetti Proof of Concept \(PoC\)](#) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.

ONLINE IL PORTALE E LA PIATTAFORMA DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE

Dal 5 dicembre 2019 sono attivi il portale e la piattaforma dedicati alle iniziative di consultazione promosse dalle pubbliche amministrazioni. Sono infatti online il portale Consultazione.gov.it, che costituisce il punto unico di accesso per gli utenti che intendono partecipare alle iniziative di consultazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche, e la piattaforma ParteciPA, una piattaforma open source dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica.

La consultazione pubblica è uno strumento essenziale di partecipazione e di trasparenza, che permette alle amministrazioni di raccogliere il contributo di cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni nell'elaborazione e per il miglioramento delle decisioni pubbliche. Grazie alle consultazioni, le amministrazioni possono arricchire le informazioni a propria disposizione per prendere nuove decisioni o per verificare gli effetti di quelle già prese.

Le consultazioni, inoltre, rendono più trasparenti i percorsi con cui le amministrazioni prendono decisioni e contribuiscono a migliorare la loro qualità.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 1/2020 DEL 15 GENNAIO 2020

IL CONGEDO DI MATERNITÀ

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto, anche in caso di adozione o affidamento di minori, alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

La regola generale dispone che i datori di lavoro non possono adibire le donne al lavoro nei 2 mesi prima della data presunta del parto e, se il parto avviene oltre tale data, fino alla data effettiva del parto. È fatta salva la possibilità della lavoratrice di continuare a lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della previdenza e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Inoltre i datori di lavoro non possono adibire le donne al lavoro nei 3 mesi dopo la data presunta del parto e, se il parto avviene oltre tale data, nei giorni compresi tra la data presunta ed effettiva. È fatta salva la possibilità della lavoratrice che ha continuato a lavorare nell'ottavo mese di gravidanza di astenersi dal lavoro nei 4 mesi successivi al parto.

La legge di bilancio 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, ha previsto che le madri possono lavorare fino al nono mese di gravidanza e fruire dell'intero periodo di congedo di maternità di 5 mesi esclusivamente dopo il parto. Con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, l'Inps ha emanato le istruzioni operative per i datori di lavoro e le lavoratrici del settore privato.

La possibilità di fruire del congedo di maternità per intero dopo il parto è subordinata alla presentazione, da parte del lavoratore, del certificato medico che attesti l'assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro. Questa possibilità è interamente ed esclusivamente rimessa alla scelta della madre.

L'Inps, nella citata circolare, spiega che le certificazioni che contengono il riferimento solo alla data presunta del parto consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa e per i successivi cinque mesi. I giorni tra la data presunta del parto ed il giorno prima del parto vengono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

L'Inps fornisce anche un esempio che riportiamo di seguito:

"Gestante che prosegue l'attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l'assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto"

Data presunta del parto: 26/06/2019 → Data effettiva del parto: 30/06/2019

Riferimento temporale nella certificazione sanitaria: 26/06/2019 → Durata del congedo di maternità: dal 26/06/2019 al 26/11/2019 → Periodo indennizzato: dal 30/06/2019 al 26/11/2019

La certificazione medica deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e prodotta al proprio datore di lavoro e all'Inps entro la fine del settimo mese di gestazione.

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto non è esercitabile

1) per l'insorgere di un periodo di malattia prima dell'evento del parto. Ogni processo morboso in tale periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro e supera di fatto il giudizio medico precedentemente espresso;

- 2) in caso di interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- 3) dalle lavoratrici che all'inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all'indennità di maternità;
- 4) in caso di interruzione della flessibilità, volontaria o per fatti sopravvenuti, perché in questo caso si determina l'inizio del congedo di maternità.

In caso di ricovero del minore in una struttura sanitaria non è possibile invece sospendere e rinviare il congedo di maternità in quanto ciò non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire il congedo di maternità.

In caso di parto "fortemente prematuro", e nello specifico prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, l'opzione della lavoratrice di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto viene considerata come non effettuata.

L'Inps evidenzia che la lavoratrice può rinunciare alla scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, solo prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità ante partum.

L'astensione dal lavoro spetta al padre anche se lavoratore iscritto alla gestione separata, in presenza delle seguenti condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre. In questi casi il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest'ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Anche le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps possono chiedere di fruire del congedo di maternità entro 5 mesi dal parto, ma a condizione che si astengano effettivamente dal lavoro. Tali lavoratrici devono produrre al proprio committente la documentazione medica acquisita nel settimo mese di gestazione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*